
Comune di S. Donato Milanese

VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME LAMBRO IN COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

*Studio di compatibilità idraulica delle previsioni
del Piano di Governo del Territorio per la
perimetrazione e valutazione delle condizioni di
rischio delle aree soggette ad esondazione del
fiume Lambro.*

D.G.R.IX/2616/2011, All.4 e D.G.R.X/6738/2017

*Dirigente Area Gestione Territorio, Urbanistica e
Opere Pubbliche: Arch. Giampaolo Porta*

*Responsabile Servizio Urbanistica ed Edilizia:
Arch. Angelo Gualandi*

ALLEGATO 3: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

R1 Aprile 2021

**STANTEC S.p.A.
Centro Direzionale Milano 2
Palazzo Canova
20090 Segrate (Mi)**

**Dott. Ing. Roberto Keffer
Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Milano n° 10669**



INDICE

1.	PRESCRIZIONI COMUNI PER LE AREE A RISCHIO IDRAULICO	1
1.1	DISPOSIZIONI GENERALI	1
1.2	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO E DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE	2
1.3	COMPATIBILITÀ IDRAULICA NELLE AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA	2
1.4	MISURE PER EVITARE IL DANNEGGIAMENTO DEI BENI E DELLE STRUTTURE DA APPLICARSI NELLE ZONE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA.....	2
2.	PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LE AREE A RISCHIO IDRAULICO. CLASSI DI FATTIBILITÀ	3
2.1	AREE IN FASCIA “A” PAI.....	3
2.2	AREE IN FASCIA “B” PAI	4
2.3	AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA MOLTO ELEVATA (H4)	4
2.4	AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA MOLTO ELEVATA (H3)	6
2.5	AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA (H2) E MODERATA (H1)	7
	2.5.1 DISPOSIZIONI COMUNI PER LE AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA E MODERATA	7
	2.5.2 INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA (H2)	7
	2.5.3 INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA MODERATA (H1)	8
3.	NORME INTEGRATIVE	9
3.1	STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA (SC)	9
3.2	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO	10

1. PRESCRIZIONI COMUNI PER LE AREE A RISCHIO IDRAULICO

1.1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nelle aree a rischio idraulico continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del P.G.T. osservando le cautele e le prescrizioni disposte dal presente capitolo.
2. Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e gli interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico devono essere conformi alle leggi di settore, alle norme in materia di realizzazione delle opere pubbliche e alle norme di tutela ambientale, nonché alle disposizioni degli strumenti urbanistici adottati o vigenti.
3. Tutte le nuove attività, opere, sistemazione ed interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico devono essere tali da:
 - a. migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;
 - b. non costituire in nessun caso un fattore di aumento del rischio idraulico, né localmente né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque;
 - c. non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;
 - d. garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza dei cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;
 - e. limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo, impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
 - f. impiegare, ove possibili, tecniche a basso impatto ambientale.
4. Per gli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente nelle aree a rischio idraulico sono richiamate le definizioni di cui all'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457.
5. I soggetti attuatori sono tenuti a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e persone comunque derivanti dall'attuazione degli interventi autorizzati.

1.2 INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO E DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE

1. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico sono ammessi:
 - a. gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione del rischio;
 - b. gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre il rischio idraulico, che favoriscano tra l'altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione ripariale, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona. Tra tali interventi sono compresi i tagli di piante stabiliti dall'autorità forestale o idraulica competente per territorio per assicurare il regolare deflusso delle acque, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica";
 - c. gli interventi urgenti delle autorità idrauliche e di protezione civile competenti per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali.

1.3 COMPATIBILITÀ IDRAULICA NELLE AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA

1. Salvo le esclusioni espressamente indicate dalle presenti norme, nelle aree delimitate a pericolosità idraulica H1, H2, H3 ed H4, i progetti per interventi consentiti di nuova edificazione e infrastrutturazione sono accompagnati dallo studio di compatibilità idraulica (SC) di cui all'articolo 3.1.

1.4 MISURE PER EVITARE IL DANNEGGIAMENTO DEI BENI E DELLE STRUTTURE DA APPLICARSI NELLE ZONE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA

1. Di seguito si elencano alcuni dei possibili accorgimenti che dovranno essere presi in considerazione per la mitigazione della condizione di pericolosità.
2. Misure per evitare il danneggiamento dei beni e delle strutture:
 - a. realizzare le superfici abitabili, le aree sede dei processi industriali, degli impianti tecnologici e degli eventuali depositi di materiali sopraelevate rispetto al livello idrico di riferimento, come definito nel presente documento di valutazione del rischio idraulico del F. Lambro in Comune di S. Donato Milanese, evitando in particolare la realizzazione di piani interrati;
 - b. non dovranno essere realizzate centrali termiche ed altri impianti tecnologici a livello dei piani interrati o scantinati;

- c. le aperture degli edifici dovranno essere disposte in modo che non siano perpendicolari al flusso della corrente; le aperture degli edifici situate sotto al livello dei livelli idrici di riferimento dovranno essere a tenuta stagna;
 - d. progettare la viabilità minore interna e la disposizione dei fabbricati così da limitare allineamenti di grande lunghezza nel senso di scorrimento delle acque, che potrebbero indurre la formazione di canali di scorrimento a forte velocità;
 - e. progettare la disposizione dei fabbricati in modo da limitare la presenza di lunghe strutture trasversali alla corrente principale;
 - f. favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l'accumulo.
3. Misure atte a garantire la stabilità delle fondazioni:
- a. opere drenanti, per evitare le sottopressioni idrostatiche nei terreni di fondazione;
 - b. opere di difesa per evitare i fenomeni di erosione delle fondazioni superficiali;
 - c. fondazioni profonde per limitare i fenomeni di cedimento o di rigonfiamento di suoli coesivi;
 - d. le opere di fondazione e le strutture dovranno essere progettate e verificate tenendo conto dei fenomeni di piena idraulica e i relativi effetti dinamici.
4. Misure per facilitare l'evacuazione di persone e beni in caso di inondazione: uscite di sicurezza situate sopra il livello della piena di riferimento aventi dimensioni sufficienti per l'evacuazione di persone e beni verso l'esterno o verso i piani superiori. Vie di evacuazione: situate sopra il livello della piena di riferimento.
5. Nei locali interrati o in ogni modo posti sotto il livello della piena di riferimento, è vietato detenere: macchinari elettrici, sostanze tossiche o nocive, materiali d'uso potenzialmente inquinanti.

2. PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LE AREE A RISCHIO IDRAULICO. CLASSI DI FATTIBILITÀ

2.1 AREE IN FASCIA "A" PAI

Si tratta dell'alveo attivo del F. Lambro come definito e delimitato dalla fascia A del PAI.

Parere sull'edificabilità

Non favorevole per gravi limitazioni legate al rischio idraulico, alla possibilità di danneggiare le condizioni di deflusso del corso d'acqua ed alla presenza di vincolo sovraordinato.

Opera edificatoria ammissibile.

È vietata qualsiasi nuova opera edificatoria ad eccezione di eventuali infrastrutture pubbliche e di pubblico interesse, se non altrimenti localizzabili.

Il progetto sarà corredato dallo studio di compatibilità idraulica (SC).

Sono consentiti unicamente gli interventi previsti dagli Artt. 29, 38, 38 bis, 38 ter, 39 e 41 delle NdA del PAI.

Per gli edifici ed i manufatti esistenti sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti dalle lettere a), b), e c) dell'art. 3 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo.

Sono consentiti gli interventi di adeguamento alla normativa antisismica

2.2 AREE IN FASCIA "B" PAI

Si tratta di fasce territoriali limitrofe all'alveo attivo del F. Lambro come definite e delimitate dalle fasce B del PAI in relazione a livelli idrici conseguenti a piene con tempo di ritorno di 200 anni.

Parere sull'edificabilità

Favorevole con consistenti limitazioni legate alla presenza di vincolo sovraordinato.

Opera edificatoria ammissibile.

Sono consentiti gli interventi previsti dagli Artt. 30, 38, 38 bis, 38 ter, 39 e 41 delle NdA del PAI.

Per gli edifici ed i manufatti esistenti sono consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti dalle lettere a), b), e c) dell'art. 3 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo.

Sono consentiti gli interventi di adeguamento alla normativa antisismica.

Sono inoltre consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'art. 3 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime.

Il progetto sarà corredato dallo studio di compatibilità idraulica (SC).

Lo studio idraulico di dettaglio definirà puntualmente le quote di allagamento locale; detto studio potrà utilizzare le risultanze del presente studio di valutazione idraulica a supporto del PGT.

2.3 AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA MOLTO ELEVATA (H4)

Si tratta di fasce territoriali limitrofe all'alveo attivo del F. Lambro come determinate in relazione allo studio di approfondimento idraulico alla scala comunale conseguente a piene con tempo di ritorno di 200 anni.

Parere sull'edificabilità

Non favorevole per gravi limitazioni legate al rischio idraulico e alla possibilità di danneggiare le condizioni di deflusso del corso d'acqua.

Opera edificatoria ammissibile.

Sono consentiti gli interventi previsti dagli Artt. 30, 38, 38 bis, 38 ter, 39 e 41 delle N.A del PAI.

1. Nelle aree perimetrate a pericolosità idraulica molto elevata (H4) sono consentiti esclusivamente:

- a. gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici così come definiti dalle lettere a), b), e c) dell'art. 3 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo; gli interventi di cui alla lettera d) del DPR 6 Giugno 2001 n 380, senza aumento di volumetria o superficie, sono subordinati alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio o alla messa in sicurezza dell'immobile;
- c. gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica utilità, compreso l'adeguamento alla normativa antisismica;
- d. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e infrastrutture, a rete o puntuali, pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- e. la realizzazione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle opere e delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi pubblici, previo studio di compatibilità idraulica.
- f. gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle acque principalmente per aumentarne le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie di esercizio o per acquisire innovazioni tecnologiche;
- g. la realizzazione di sottoservizi a rete interessanti tracciati stradali esistenti;
- h. l'esecuzione di opere di allacciamento alle reti principali;
- i. gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli edifici, purché diretti all'osservanza di obblighi sanitari stabiliti da leggi;
- j. gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);
- k. l'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza del lavoro.

2. Fermo restando quanto disposto all'articolo 1.5.1 lo studio di compatibilità idraulica (SCI) non è richiesto per i soli interventi di cui ai punti a) b) d) g) h) i) l) ed m) di cui al precedente comma. Tutti gli interventi consentiti, potranno essere autorizzati solo previa rinuncia, da parte del soggetto interessato, al risarcimento in caso di danno, e alla presentazione di idonea copertura assicurativa per i rischi connessi alla loro realizzazione.
3. I vincoli di cui ai precedenti commi non concernono le opere pubbliche per le quali alla data di adozione di variante del P.G.T. siano iniziati i lavori, purché prima del collaudo siano realizzate, ove necessarie, idonee opere per la mitigazione del rischio.

2.4 AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA MOLTO ELEVATA (H3)

Si tratta di fasce territoriali limitrofe all'alveo attivo del F. Lambro come determinate in relazione allo studio di approfondimento idraulico alla scala comunale conseguente a piene con tempo di ritorno di 200 anni.

Parere sull'edificabilità

Favorevole con consistenti limitazioni legate al rischio idraulico e alla possibilità di danneggiare le condizioni di deflusso del corso d'acqua., specie riducendo le aree disponibili per esondazione controllata o ostruendo il deflusso delle portate extra-arginali in occasione di piene a carattere eccezionale.

Opera edificatoria ammissibile.

- a. Nelle aree H3, sono consentiti i seguenti interventi, con esclusione tassativa dell'ammissibilità di piani interrati:
 - a. gli interventi di ristrutturazione edilizia;
 - b. gli ampliamenti di edifici esistenti esclusivamente per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, valutate e certificate espressamente nel provvedimento di concessione, e verificate dallo studio di compatibilità idraulica;
 - c. le realizzazioni di manufatti non qualificabili come volumi edilizi, senza necessità dello studio di compatibilità idraulica nei casi in cui non sia richiesto il permesso di costruire o la Denuncia di Inizio attività ai sensi dell'art.22 comma 3 del DPR 6. 6.2001 n. 380;
 - d. le nuove costruzioni e gli ampliamenti ammessi dallo strumento urbanistico, purché il livello del primo solaio di calpestio sia posto a quota non inferiore a m. 0,80 sul livello della piena di riferimento e purché gli incrementi di volume siano realizzati per sola sopraelevazione.
- b. Tutti gli interventi consentiti, potranno essere autorizzati solo previa rinuncia, da parte del soggetto interessato, al risarcimento in caso di danno, e alla presentazione di idonea copertura assicurativa per i rischi connessi alla loro realizzazione.

- c. Negli stessi perimetri, gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione edilizia, dovranno essere accompagnati dallo studio di compatibilità idraulica di cui all'art. 3.1.

2.5 AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA (H2) E MODERATA (H1)

2.5.1 Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica media e moderata

1. Nelle aree a pericolosità idraulica media e moderata sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree a pericolosità molto elevata ed elevata, alle medesime condizioni generali per queste stabilite dai capitoli 2.3 e 2.4.
2. Tutti gli interventi ammessi nelle aree a pericolosità idraulica media e moderata saranno realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e del rischio per la pubblica incolumità e, su dichiarazione del progettista, coerentemente con le azioni, le norme e la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile.

2.5.2 Interventi consentiti nelle aree a pericolosità idraulica media (H2)

Si tratta di fasce territoriali limitrofe all'alveo attivo del F. Lambro come determinate in relazione allo studio di approfondimento idraulico alla scala comunale conseguente a piene con tempo di ritorno di 200 anni.

Parere sull'edificabilità

Favorevole con consistenti limitazioni legate al rischio idraulico.

Opera edificatoria ammissibile.

1. Nelle aree a pericolosità idraulica media sono consentiti:
 - a. Tutti gli interventi edificatori subordinatamente all'esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio specifici per l'ambito di interesse;
 - b. gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dagli strumenti urbanistici, dai piani di settore e dalla normativa statale e regionale;
 - c. la realizzazione di viabilità principale, secondaria e parcheggi a quota non inferiore a quella corrispondente della S.P. n. 415 nelle sezioni ortogonali al F. Lambro;
 - d. le nuove costruzioni edilizie e gli ampliamenti previsti dagli strumenti urbanistici nei centri abitati, purché il livello del solaio di calpestio delle superfici abitabili, dei locali sede di processi industriali e degli impianti tecnologici sia posto a quota non inferiore a 0,30 m dalla quota locale di allagamento come definita dal presente studio di compatibilità idraulica;
 - e. i nuovi piani seminterrati ed interrati o derivanti da modifiche di quelli già esistenti saranno costituiti unicamente da spazi di servizio senza locali con permanenza di

persone (bagni, cucine ecc..). Dovranno inoltre essere realizzati elementi strutturali permanenti (setti di intercettazione sulle luci di aerazione, gradini di accesso alle scale di discesa ecc..) che non consentano l'accesso di acque nei locali interrati o seminterrati dalla quota locale di allagamento come sopra definita.

- f. Il deflusso delle onde di piena nel senso di moto di propagazione dovrà essere agevolato con la creazione di aree prive di sbarramenti idraulici (aree a verde, parcheggi, ecc..) e ribassate rispetto alle aree edificate circostanti;
2. Tutti gli interventi consentiti, potranno essere autorizzati solo previa rinuncia, da parte del soggetto interessato, al risarcimento in caso di danno, e alla presentazione di idonea copertura assicurativa per i rischi connessi alla loro realizzazione.
3. Gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione edilizia, dovranno essere accompagnati dallo studio di compatibilità idraulica di cui al capitolo 3.1.

2.5.3 Interventi consentiti nelle aree a pericolosità idraulica moderata (H1)

Si tratta di fasce territoriali limitrofe all'alveo attivo del F. Lambro come determinate in relazione allo studio di approfondimento idraulico alla scala comunale conseguente a piene con tempo di ritorno di 200 anni.

Parere sull'edificabilità

Favorevole con consistenti limitazioni legate al rischio idraulico.

Opera edificatoria ammissibile.

1. Nelle aree a pericolosità idraulica moderata sono consentiti:
 - a. tutti gli interventi edificatori subordinatamente all'esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio specifici per l'ambito di interesse;
 - b. gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dagli strumenti urbanistici, dai piani di settore e dalla normativa statale e regionale;
 - c. la realizzazione di viabilità principale, secondaria e parcheggi a quota non inferiore a quella corrispondente della S.P. n. 415 nelle sezioni ortogonali al F. Lambro;
 - d. le nuove costruzioni edilizie e gli ampliamenti previsti dagli strumenti urbanistici nei centri abitati, purché il livello del solaio di calpestio delle superfici abitabili, dei locali sede di processi industriali e degli impianti tecnologici sia posto a quota non inferiore a 0,30 m dalla quota locale di allagamento come definita dal presente studio di compatibilità idraulica;
 - e. i nuovi piani seminterrati ed interrati o derivanti da modifiche di quelli già esistenti saranno costituiti unicamente da spazi di servizio senza locali con permanenza di persone (bagni, cucine ecc..). Dovranno inoltre essere realizzati elementi strutturali permanenti (setti di intercettazione sulle luci di aerazione, gradini di accesso alle

scale di discesa ecc..) che non consentano l'accesso di acque nei locali interrati o seminterrati dalla quota locale di allagamento come sopra definita.

- f. Il deflusso delle onde di piena nel senso di moto di propagazione dovrà essere agevolato con la creazione di aree prive di sbarramenti idraulici (aree a verde, parcheggi, ecc..) e ribassate rispetto alle aree edificate circostanti;
2. Tutti gli interventi consentiti, potranno essere autorizzati solo previa rinuncia, da parte del soggetto interessato, al risarcimento in caso di danno, e alla presentazione di idonea copertura assicurativa per i rischi connessi alla loro realizzazione.
3. Gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione edilizia, dovranno essere accompagnati dallo studio di compatibilità idraulica di cui al capitolo 3.1.

3. NORME INTEGRATIVE

3.1 STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA (SC)

1. Fermo restando quanto stabilito per fattispecie specifiche dalle presenti norme di attuazione, tutti i progetti proposti per l'approvazione nelle aree a pericolosità idraulica da moderata a molto elevata (H1, H2, H3 e H4) sono accompagnati da uno studio di compatibilità idraulica contenente valutazioni e verifiche sull'ammissibilità, la natura e l'importanza qualitativa e quantitativa degli effetti di ciascun progetto.

Detto studio sarà finalizzato a verificare la compatibilità idraulica delle proposte di uso del suolo ricadenti in aree che risultano soggette a possibili esondazioni secondo i criteri dell'Allegato 4 alla DGR 30 Novembre 2011 n IX/2016, "Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità idraulica e del rischio di esondazione" e della direttiva "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" approvata con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.2 dell'11 Maggio 1999, aggiornata con Deliberazione n. 10 del 5 Aprile 2006.

Lo studio di compatibilità idraulica:

- a. è firmato da un tecnico abilitato iscritto ad albo professionale idoneo;
- b. verifica la coerenza del progetto con la normativa di salvaguardia stabilita dal P.G.T. con particolare riferimento alle garanzie ed alle condizioni richieste per ogni singolo tipo di intervento;
- c. verifica, secondo le caratteristiche e le necessità relative a ciascuna fattispecie, che nei progetti degli interventi siano soddisfatte le condizioni generali o specifiche per consentirli, stabilite dalle presenti norme di attuazione.

3.2 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO

1. Fatto salvo quanto previsto nei capitoli precedenti, nelle aree a rischio è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente.
2. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.